



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]/2015

tra

[REDACTED] SRL
[REDACTED]
[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED] SPA

CONVENUTO/I

Oggi 13 febbraio 2018, alle ore 11,30 , innanzi al dott. [REDACTED], sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. DE
SIMONE GIUSEPPE (DSMGPP69M16H501P) ; ,

Per [REDACTED] l'avv. DE
SIMONE GIUSEPPE (DSMGPP69M16H501P) ;

Per [REDACTED] l'avv. DE
SIMONE GIUSEPPE (DSMGPP69M16H501P) ;

Per [REDACTED] SPA l'avv. [REDACTED]

L' [REDACTED] si riporta al preverbale depositato in pct

E' presente altresì il nominato CTU il quale così declina le proprie generalità:

Sono la dotta. [REDACTED] con studio in Firenze, Via [REDACTED]

Il giudice invita i presenti a manifestare eventuali motivi di incompatibilità del consulente, il quale dichiara di non aver rapporti di alcun tipo con le parti.

Il CTU si impegna quindi secondo il rito ad adempiere bene e fedelmente all'incarico, con imparzialità di giudizio, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità e accetta il seguente incarico, così come modificato rispetto alla precedente ordinanza:

se relativamente ai contratti di leasing oggetto di causa se il tasso di interesse corrispettivo è stato pattuito in modo determinato o determinabile. Nel caso contrario ricalcoli gli interessi con applicazione del VII° comma dell'art. 117 TUB.

se relativamente al solo contratto n° 467105 gli interessi e le altre competenze indicate nei documenti contrattuali abbiano superato il tasso soglia in violazione della L. n. 108/1996 avuto riguardo al momento in cui gli stessi sono stati promessi o comunque pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (usura originaria), tenendo conto, ai fini della



determinazione del tasso di interesse usurario, di tutti gli oneri connessi al rapporto bancario, e cioè interessi corrispettivi e moratori (presi singolarmente senza procedere alla loro sommatoria), di tutte le commissioni e delle spese, escluse soltanto quelle per imposte e tasse e delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca.

Nel caso in cui il CTU riscontri una pattuizione usuraria, ridetermini il rapporto dare/avere considerando la sola linea capitale ed imputando i pagamenti eseguiti nel corso del tempo in diminuzione della originaria erogazione.

In ogni caso, determini, separatamente per ciascun contratto, il totale delle competenze percepite dall'Istituto convenuto a titolo di interessi, spese e commissioni comunque denominate

Il CTU chiede termine di giorni 120 per l'espletamento dell'incarico a far data dall'inizio delle operazioni sul posto il giorno [redacted] 2018 ore [redacted] nel proprio studio in Firenze, [redacted]

Il difensore di parte attrice conferma la nomina del CTP indicato nel pre-verbale.

Il difensore di parte convenuta si riserva di nominare un CTP fino alla data di inizio delle operazioni peritali.

Il Giudice

Autorizza la nomina differita del CTP.

Concede a decorrere dalla data di inizio delle operazioni, termine al CTU fino al 100° giorno per comunicare alle parti costituite la propria relazione, successivo termine alle parti fino al 110° giorno per trasmettere al CTU le proprie eventuali osservazioni sulla relazione, nonché termine finale fino al 120° giorno per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.

Autorizza il ritiro dei fascicoli di parte che vengono consegnati al consulente. Rinvia per l'esame della consulenza all'udienza del 18 settembre 2018 ore 11,30

Il CTU anche per ritiro fascicoli di parte

Il Giudice

dott. [redacted]

